

F.A.Q.

Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a Milanospport S.p.A., mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015 (G.U. Serie Generale n. 16 del 21.01.2016) – REP. 14/2017 – CIG: 7308969007 - CUP: H42H17000070004.

D.1 Con la presente si pongono i seguenti quesiti:

- 1) La certificazione di sistema di gestione ambientale 14001 è un requisito obbligatorio per poter partecipare alla gara?
- 2) Se sì, deve possederla solo la capogruppo oppure anche le eventuali mandanti?
- 3) E' possibile utilizzare l'avvalimento per tale requisito?

R.1 1) La Certificazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001, o documentazione equivalente [per il che occorre far riferimento a quanto indicato nel D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015 (G.U. Serie Generale n. 16 del 21.01.2016)] è un requisito obbligatorio per la partecipazione alla gara.

2) In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento, il requisito in parola deve essere posseduto da ciascun componente il raggruppamento.

3) E' ammesso l'avvalimento per soddisfare il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 ma non tra i componenti del raggruppamento. Si precisa che ai fini dell'idoneità del contratto di avvalimento (il cui format messo a disposizione dovrà essere adattato alle specifiche esigenze), è insufficiente la riproduzione tautologica della formula legislativa della messa a disposizione delle *"risorse necessarie di cui è carente il concorrente"*, dovendo invece contenere un'analitica e specifica elencazione o indicazione delle risorse e dei mezzi in concreto prestati. L'ausiliaria deve mettere a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione. E' onere, quindi, del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, quindi, mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti, in relazione all'oggetto dell'appalto. La messa a disposizione del requisito mancante non deve perciò risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare ed astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti).

D.2 Con la presente siamo a chiedere conferma che la categoria OG11 - per importo adeguato - possa essere utilizzata in luogo delle categorie OS3, OS28 ed OS30.

R.2 Si.

D.3 **Quesito n. 1:** a pag. 21 del Disciplinare di Gara, il paragrafo relativo alla formulazione dell'offerta tecnica prescrive "... di seguire nella redazione dell'elaborato tecnico, quanto illustrato nel presente Disciplinare e l'ordine dei criteri e relativi subcriteri come riportati nella tabella sopra riportata e di non superare le 40 pagine/facciate. . . "

Il medesimo paragrafo, al successivo capoverso inoltre così recita: "... Non saranno ammesse compensazioni fra le varie Relazioni/Rapporti... "

Premesso quanto sopra, si richiede conferma che siano consentite per ciascuno dei seguenti subcriteri relazioni singolarmente comprese entro le 40 pagine/facciate e in particolare:

- A) Struttura di Gestione Commessa
- B) Sicurezza nel Cantiere
- C) Piano della Qualità

- D) Analisi Ambientale

Quesito n. 2: relativamente alla relazione sulla Struttura di Gestione Commessa, si richiede se i curricula degli specialisti rientrano nel computo delle pagine o se siano da considerare allegati che non concorrono al succitato conteggio delle 40 pagine/facciate.

R.3 Quesito n. 1: Si conferma.

Quesito n. 2: I Curricula sono da considerarsi allegati, pertanto, non concorrono al conteggio delle 40 pagine/facciate.

D.4 Si chiedono delucidazioni in merito ai requisiti richiesti per gli specialisti. In particolare il punto A3) Curriculum Vitae (CV) Specialisti afferma:

“Per edifici di caratteristiche e dimensioni simili a quelle degli “Impianti Sportivi” si intendono:

- per quanto riguarda le caratteristiche: edifici destinati ad attività terziarie, non destinati ad attività industriali produttive o alla vendita di prodotti. Sono considerati tali, ad esempio, edifici per uffici, edilizia ospedaliera, università, carceri, banche, teatri, centri congresso, scuole, mentre non lo sono, sempre ad esempio, gli edifici industriali, i centri commerciali, i mercati agro – alimentari, le stazioni di linee metropolitane o ferroviarie, gli impianti di distribuzione carburanti;
- per quanto riguarda le dimensioni: edifici come sopra definiti, aventi ciascuno un costo non inferiore a 2,5 milioni di Euro. Edifici dotati delle caratteristiche di cui sopra ma aventi un costo pari o inferiore a un milione di Euro non verranno considerati. Il costo deve essere inteso come il costo dell'intervento di manutenzione eseguito sull'edificio.”

E' corretta l'interpretazione per la quale i lavori richiesti per il punteggio assegnato al C.S.E. devono avere ciascuno importo pari almeno a € 2.500.000,00 di cui € 1.000.000,00 relativi specificatamente ad interventi di manutenzione straordinaria? Nel caso in cui l'interpretazione fosse differente si chiedono chiarimenti in merito.

R.4 I lavori richiesti per il punteggio assegnato al C.S.E. devono avere ciascuno importo pari almeno a € 2.500.000,00. L'inciso “Edifici dotati delle caratteristiche di cui sopra ma aventi un costo pari o inferiore a un milione di Euro non verranno considerati” è un refuso e, pertanto, deve considerarsi come non apposto.